



N. Prot.	itetc	Cles, / /2021	Classificazione	7.9
----------	-------	---------------	-----------------	-----

CONVENZIONE TIROCINIO CURRICULARE

TRA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "CARLO ANTONIO PILATI"

con sede in Cles (Trento) via IV Novembre n. 35
Codice fiscale 92006090226
d'ora in poi denominata "istituzione scolastica "
rappresentato dal Dott. Alfredo Romantini nato a Foggia (FG) il 02.12.1960
codice fiscale RMNLRD60T02D643V; dirigente@istitutopilati.it – telefono 0463/421695
RSPP è il dott. ing. Lorenzo Ballarini

E

Comunità Val di Non

(in seguito denominata "struttura ospitante")

con sede legale in **CLES 38023 (TN)**, via **Via C.A Pilati, 17**,
codice fiscale/Partita IVA: **02170450221**
e-mail: **paolo.zanella@comunitavaldinon.tn.it** telefono: **0463601611**
datore di lavoro/legale rappresentante: _____
nato a _____ il _____
codice fiscale: _____
RSPP: _____

PREMESSO CHE

L'alternanza scuola lavoro:

- è componente strutturale del curriculum scolastico di ogni tirocinante finalizzata ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento;
- assume valore formativo equivalente alle attività svolte a scuola;
- è normata dall'art. 65 della L.P. n.5 della scuola;
- è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.





SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

IMPEGNO AD OSPITARE/SICUREZZA

1. La struttura ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in tirocinio curriculare redigendo con l'istituzione scolastica appositi percorsi formativi individualizzati. Per garantire allo studente impegnato in attività di alternanza scuola-lavoro un ambiente il più possibile privo di rischi, l'istituzione scolastica richiede al datore di lavoro della struttura ospitante di dichiarare quanto segue.

Il datore di lavoro della struttura ospitante dichiara:

- a) di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro;
- b) di aver redatto il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui agli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e di aver messo in atto le necessarie misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza cui possono essere esposti i lavoratori;
- c) di possedere e far utilizzare ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari e che gli stessi sono adeguati alla natura dei rischi e mantenuti in efficienza;
- d) di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro;
- e) di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in merito alla informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- f) di avere capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curriculare, e, in caso ospiti di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- g) di avere capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute del lavoro, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- h) di avere capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel tirocinio curriculare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico della struttura ospitante.

Il Legale rappresentante/datore di lavoro della struttura
ospitante:

nome, cognome: _____

firma: _____





Art. 2

REGOLAMENTAZIONE DEL TIROCINIO

1. L'accoglimento dello/degli tirocinante/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio curriculare è equiparato al lavoratore, art. 2, comma 1, lettera a) del decreto citato. L'istituzione scolastica provvede, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008, alla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro degli studenti somministrando la formazione generale (4 ore) e la formazione specifica per il macrosettore ATECO 8 per classe di rischio medio (8 ore), ad eccezione per gli studenti degli indirizzi di Elettronica ed Elettrotecnica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio, per i quali la formazione specifica è erogata per classe di rischio alto (12 ore). Gli attestati comprovanti l'avvenuta formazione sono conservati agli atti presso l'Istituto. Gli argomenti trattati nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro hanno anche illustrato i principali rischi connessi con la formazione in contesto lavorativo in aziende appartenenti ai macrosettori ATECO 3 e 4 (indirizzo COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO); ATECO 4 (MECCANICA E MECCATRONICA – ELETTRONICA ED ELETTROROTECNICA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI); codice ATECO 8- 9 (indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – TURISMO). I datori di lavoro dei soggetti ospitanti il/i tirocinante/i dovranno integrare la formazione svolta aggiungendo le specificità della propria attività. Inoltre, la struttura ospitante deve provvedere a fornire adeguato addestramento nel caso in cui il tirocinante utilizzi attrezzature che lo richiedano. Il periodo di alternanza scuola lavoro non costituisce un rapporto di lavoro, ciò nonostante è opportuno che la struttura ospitante si impegni a non far svolgere al tirocinante mansioni secondo quanto previsto da All. 1 L. 977/67 modificato dal D.Lgs 345/95 e dal D.Lgs 262/2000 "lavori vietati ai minori" allegato alla presente convenzione.
3. La struttura ospitante si impegna a valutare i rischi per la salute ai quali può essere esposto/i il/i tirocinante/i e in conformità a quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., se necessario, si impegna a sottoporre il/i tirocinante/i a sorveglianza sanitaria effettuata da parte del Medico competente della struttura ospitante.
4. E' compito del datore di lavoro della struttura ospitante informare tutti coloro che possono essere coinvolti in materia di salute e sicurezza (dirigenti, preposti, lavoratori, coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione delle opere, coordinatori in materia di sicurezza e salute per l'esecuzione dei lavori, RSPP, RLS) della presenza dei tirocinanti in alternanza scuola-lavoro in tutti i possibili loro luoghi di lavoro.
5. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor, designato dall'istituzione scolastica e da un tutor aziendale indicato dalla struttura ospitante.
6. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
7. Per ciascun tirocinante è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi che contiene:





- a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del docente tutor e del tutor della struttura ospitante;
 - c) obiettivi del tirocinio;
 - d) modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione di inizio e fine dei tempi di lavoro;
 - e) il/i luogo/luoghi della struttura ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
8. Al tirocinante non vanno assegnati compiti lavorativi in sostituzione del personale della struttura ospitante.

Art. 3

COMPITI E OBBLIGHI DEI TUTOR

1. Il docente tutor svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor aziendale, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nel percorso di tirocinio curriculare e ne verifica, in collaborazione con il tutor aziendale, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di tirocinio curriculare, rapportandosi con il tutor aziendale;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia del tirocinio;
 - g) informa il consiglio di classe sullo svolgimento del percorso, anche ai fini dell'eventuale riallineamento in classe;

2. Il tutor aziendale svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il docente tutor alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curriculare;
 - b) favorisce l'inserimento del tirocinante nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel tirocinio;
 - c) garantisce l'informazione/formazione del tirocinante sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al percorso formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge il tirocinante nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi per valutare le attività e l'efficacia del percorso formativo compilando il report dell'attestazione relativa all'esperienza di tirocinio;
 - g) verifica il rispetto da parte del tirocinante degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 del D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor aziendale al titolare o al referente aziendale dei tirocini della struttura ospitante affinché quest'ultimo informi il dirigente dell'istituzione scolastica per attivare le azioni necessarie.





3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - a) la predisposizione del percorso formativo personalizzato;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

Art. 4

COMPITI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti e procedure interne, previste a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.

Art. 5

SITUAZIONE ASSICURATIVA E RELATIVI COMPITI

1. L'istituzione scolastica informa la struttura ospitante che la Provincia Autonoma di Trento assicura lo studente contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; nello specifico:
 - Infortuni sul lavoro INAIL (gestione per conto dello Stato D.P.R. del 09.04.99 N. 156 art. 2 Pubbl.G.U. del 03.06.1999);
 - AXA ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia Gamboni S.r.l. (polizza assicurativa n. 404324557);
 - Polizza RCT/O n. F2000013841-LB con la compagnia LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.Il rinnovo di queste polizze è a cura della PAT.

2. Nel caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio:
 - a) la struttura ospitante si impegna a segnalare tempestivamente dell'infortunio accaduto al docente tutor e all'istituzione scolastica;
 - b) l'istituzione scolastica provvederà a compilare, col supporto del tutor aziendale, e ad inviare la denuncia di infortunio nei tempi previsti dalla norma all'ente competente.





Art. 6

ADEMPIMENTI IN TERMINI DI COMUNICAZIONE

1. L'istituzione scolastica si impegna a far pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, il prospetto riassuntivo delle convenzioni in essere. Le convenzioni complete e i percorsi formativi personalizzati sottoscritti sono depositati agli atti della scuola e in ogni momento reperibili dagli interessati.

Art. 7

ATTUAZIONE E DECORRENZA

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino al 31 agosto dell'anno scolastico in cui è stata stipulata. E' in ogni caso riconosciuta facoltà alla struttura ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante alla presente convenzione i seguenti allegati:
 - a) la scheda di rilevazione dati e individuazione dei rischi elaborata in collaborazione con/dall'RSPP dell'Istituto scolastico e compilato dal datore di lavoro della struttura ospitante
 - b) il percorso formativo personalizzato per ogni tirocinante
 - c) copia dell'All. 1 L. 977/67 modificato dal D.Lgs 345/95 e dal D.Lgs 262/2000 "lavori vietati ai minori".

Luogo e Data _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alfredo Romantini

Luogo e Data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE / DATORE DI LAVORO
DELLA STRUTTURA OSPITANTE

